

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N. _____ del _____ di L. _____ N. _____ del _____ di L. _____ _____ Il Ragioniere _____	COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. <u>60</u> del <u>23.06.2015</u>
--	---

Oggetto: regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente del Comune di Calatabiano [art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.] ed in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico [d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39].

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitré, del mese di giugno, ore 12,00 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco		X
3 LIMINA CARMELA MARIA	Assessore	X	
4 MESSINA ROSARIA FILIPPA	Assessore	X	
5 MONASTRA AGATINA	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: Rosdalle Antonino.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DELIBERAZIONE N. 60 DEL 23-06-2015
- sottoposta ad approvazione della Giunta Comunale -

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALATABIANO [Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.] ED IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO [D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39].

Proponente:

Il Sindaco
dr. Giuseppe Intalsano

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
dr.ssa Concetta Puglisi

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, in materia di “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” per i dipendenti pubblici;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rubricato “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed entrato in vigore il 04-05-2013;

VISTI i “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche” elaborati nell’ambito del Tavolo Tecnico previsto dall’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle Regioni e degli Enti Locali, con l’obiettivo di supportare le amministrazioni nell’applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo (art. 53, commi 2, 3-bis e 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 1, comma 58-bis, della L. n. 662/1996);

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G. C. n. 41 del 06.05.2003, esecutiva ai sensi di legge, e modificato con deliberazioni di G. C. n. 111 del 28.09.2006, n. 65 del 02.07.2008, n. 124 del 30.12.2010, n. 91 del 02.11.2012 e n. 23 del 28.03.2014, esecutive ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 05.04.2013, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 con sezione dedicata al Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) 2015-2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 09 del 30.01.2015, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO necessario, in conformità alle suddette normative, approvare apposito Regolamento comunale che preveda:

- PARTE I - i casi di incompatibilità generale e di conflitto di interessi; gli incarichi extraistituzionali autorizzabili al personale dipendente, le modalità di autorizzazione allo svolgimento ed il procedimento autorizzatorio; nonché, gli incarichi non soggetti ad autorizzazione e gli incarichi soggetti a comunicazione; e con cui si provveda:
- PARTE II - a dare attuazione al D.Lgs. n. 39/2013 ed, in particolare, al suo art. 18, terzo comma ed ad individuare il soggetto a cui conferire la competenza per dichiarare :
 - la nullità di diritto dei provvedimenti illegittimi di conferimento degli incarichi e dei relativi contratti ai sensi dell’art. 17 del citato decreto;
 - la decadenza di diritto dall’incarico e la risoluzione di diritto del relativo contratto per le accertate cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 19 del citato decreto;

nonché a definire le modalità procedurali con cui:

- i soggetti destinatari degli incarichi devono presentare le autodichiarazioni all'atto del conferimento degli stessi ed annualmente nonché devono comunicare le cause di inconferibilità ed incompatibilità insorte dopo l'avvenuta attribuzione;
- il responsabile per la prevenzione della corruzione deve espletare la vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

RITENUTO opportuno, in tal senso, integrare il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con l'inserimento di apposita appendice regolamentare integrativa denominata "*Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente del Comune di Calatabiano [art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.] ed in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico [D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39]*", allegato al presente atto, quale misura attuativa del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 e annualità successive, salve successive modifiche;

DATO ATTO CHE il citato regolamento si inserisce nel contesto delle misure che l'ente deve adottare di contrasto alla corruzione unitamente a tutti gli obblighi di trasparenza;

DATO ATTO, ALTRESI', CHE la normativa nazionale e locale in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa nonché i relativi strumenti di attuazione costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

ATTESA la competenza di questo organo ad approvare il regolamento in questione, visti:

- l'art. 89 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali disciplinino, con propri regolamenti, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
- l'art. 48, co. 3, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, che ascrive alla competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- l'art. 5, comma 4, della Legge 15 Maggio 1997, n.127, recepito con l'art. 2, comma 3, della legge regionale 07 Settembre 1998, n.23, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza all'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- la deliberazione n. 71 del 21/12/1999, esecutiva ai sensi di legge, successivamente integrata con deliberazione n. 46 del 22/12/2010, con cui il Consiglio Comunale ha stabilito i criteri generali ai quali deve ispirarsi l'ordinamento degli uffici e dei servizi, da ritenere tuttora validi ed efficaci, non essendo stati modificati e/o integrati (nella specie, l'Ancitel, con proprio parere del 3/3/1998, voce: Personale, Regolamenti, Competenze, Consigli si è espressa nel senso che: "*l'atto consiliare che stabilisce i criteri generali ha valore di atto di indirizzo che impegna la giunta al suo rispetto fino a quando lo stesso non venga modificato nelle materie relative all'ordinamento degli uffici e dei servizi sulle quali il Consiglio conserva tale potestà di indirizzo*");

VISTA la bozza di regolamento proposta dal responsabile per la prevenzione, nominato con determinazione sindacale n. 02 del 25.03.2013 e **RITENUTO** dover procedere in merito;

Per tutto quanto sopra,

SI PROPONE

-La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

I. Di approvare, a norma dell'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il "*Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente del Comune di Calatabiano [art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.] ed in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico [D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39]*", costituito da PARTE I, ricomprensiva degli articoli da 01 a 20, e PARTE II, contenente gli articoli da 21 a 29, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

II. Di incaricare l'ufficio di segreteria a trasmettere il presente atto ai Responsabili di Area, al Responsabile servizio gestione giuridica del personale, all'O.I.V., al Revisore Dei Conti, alle OO.SS. ed alla R.S.U.

III. Di pubblicare il presente Regolamento sul *Sito Web* comunale ed in Amministrazione Trasparente.



COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

REGOLAMENTO

Parte I

PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALATABIANO

[Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.]

e

Parte II

IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO

[D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39]

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____

INDICE

PARTE I

Art. 1 - Oggetto del regolamento - Parte I.....	pag.	3
Art. 2 - Incompatibilità generale.....	»	3
Art. 3 - Conflitto di interessi.....	»	4
Art. 4 - Incarichi extraistituzionali a favore di enti pubblici e soggetti privati che devono essere svolti previa autorizzazione.....	»	5
Art. 5 - Criteri per la concessione di autorizzazioni.....	»	6
Art. 6 - Procedimento autorizzatorio.....	»	6
Art. 7 - Autorizzazioni di incarichi ai titolari di P.O.	»	8
Art. 8 - Incarichi extraistituzionali a favore di enti pubblici e soggetti privati che possono essere svolti senza autorizzazione o solo previa comunicazione	»	8
Art. 9 - Iscrizioni ad albi o elenchi professionali	»	9
Art. 10 - Concessione di aspettativa per attività professionale e imprenditoriale	»	9
Art. 11 - Praticantato	»	10
Art. 12 - Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50% di quella a tempo	»	10
Art. 13 - Incarichi extraistituzionali a favore dell'amministrazione di appartenenza	»	10
Art. 14 - Criteri e procedimento per il conferimento di incarico extraistituzionale a favore dell'amministrazione di appartenenza	»	11
Art. 15 - Obblighi del dipendente destinatario di incarico extraistituzionale a favore dell'amministrazione di appartenenza	»	11
Art. 16 - Incarichi istituzionali vietati	»	11
Art. 17 - Incompatibilità concernenti ex dipendenti	»	12
Art. 18 - Revoca e sospensione dell'incarico	»	12
Art. 19 - Applicazione norme in materia di trasparenza	»	13
Art. 20 - Violazione delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	»	13

PARTE II

Art. 21 - Oggetto del regolamento - Parte II.....	pag.	15
Art. 22 - Presentazione delle autodichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.....	»	15
Art. 23 - Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità.....	»	20
Art. 24 - Effetti delle violazioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013.....	»	21
Art. 25 - Competenze del responsabile della prevenzione della corruzione.....	»	21
Art. 26 - Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. n. 39/2013.....	»	21
Art. 27 - Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo	»	22
Art. 28 - Revoca dell'incarico amministrativo di vertice	»	22
Art. 29 - Norma finale	»	23

PARTE I

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PARTE I

1. Il presente Regolamento-Parte I disciplina, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dei “*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti*”, elaborati dal Tavolo Tecnico previsto dall'Intesa del 24 luglio 2013 sancita in sede di Conferenza Unificata, gli incarichi extraistituzionali ossia le prestazioni lavorative non comprese nei compiti e doveri d'ufficio dei dipendenti del Comune di Calatabiano.
2. I criteri previsti dal presente Regolamento si prefiggono il fine di garantire il “principio di esclusività” della prestazione del dipendente pubblico e di escludere, in nome del buon andamento dell'amministrazione, casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, tali da recare pregiudizio all'esercizio imparziale delle funzioni, sia pure senza trascurare il dato che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali possa costituire un'opportunità di arricchimento professionale e culturale utile a determinare una positiva ricaduta sull'espletamento dell'attività istituzionale ordinaria da parte del dipendente.
3. Il Regolamento in oggetto, elaborato nell'ambito delle iniziative dirette al contrasto della corruzione e dell'illegalità, si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato; a tempo pieno e parziale, con le eccezioni previste in caso di prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

Articolo 2

INCOMPATIBILITA' GENERALE

1. Al dipendente con prestazione a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% sono preclusi, ai sensi dell'art.60 del D.P.R. n. 3/1957, richiamato dall'art.53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001:
 - a. gli incarichi che presentano i caratteri della abitudine e professionalità, quali l'esercizio di attività commerciali o industriali e di attività professionale (ivi inclusa l'attività di imprenditore agricolo professionale, di agente o rappresentante di commercio) e, comunque, tutti gli incarichi che, sebbene valutati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurino un impegno continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità, tenuto conto della loro natura e della remunerazione prevista.
L'incarico presenta i caratteri della abitudine e della professionalità laddove si svolga con i caratteri della sistematicità/non occasionalità e continuità/non saltuarietà, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, D.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del D.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003);
 - b. l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società costituite a fine di lucro;
 - c. altri impieghi pubblici ai sensi dell'art.65, comma 1, del D.P.R. n.3/1957, fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali (art.92, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e art. 1, comma 58-bis, della L. n. 662/1996; art.1, comma 557, della L. n.311/2004);
 - d. i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione coordinata a progetto.
2. Al personale apicale incaricato di Posizione Organizzativa, si applicano, altresì, i casi di incompatibilità assoluta di cui al D.Lgs. n.39/2013.
3. Ai sensi dell'art.1, comma 56-bis, della L. n.662/1996, i dipendenti pubblici in part time pari o inferiore al 50% del tempo pieno possono iscriversi in albi professionali ed esercitare

attività professionale, ma ad essi non possono essere conferiti incarichi professionali da amministrazioni pubbliche. Ai sensi della L. n. 339/2003 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), all'Avvocato del Comune, anche a tempo parziale pari o inferiore al 50% del tempo pieno, è, tuttavia, preclusa in via assoluta l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione forense (divieto confermato anche dalla Corte di Cassazione-Sezioni Unite Civili -sentenza 16 maggio 2013 n.11833).

4. A tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro e dall'onerosità o gratuità dell'incarico, sono preclusi:
 - a. gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dell'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che, in considerazione della categoria, del profilo professionale e/o della posizione professionale del dipendente, della posizione nell'ambito dell'amministrazione, delle funzioni attribuite e dell'orario di lavoro, interferiscano, in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiesto, con l'attività ordinaria svolta, tenuti presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento della stessa attività;
 - b. gli incarichi da svolgere durante l'orario di ufficio o che possano far presumere un impegno o una disponibilità in ragione della loro tipologia anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di ferie, le quali non potranno comunque determinare un'assenza dal servizio superiore a 5 giornate lavorative in uno stesso mese. E' fatto divieto di usufruire dei permessi con recupero;
 - c. gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenzino il pericolo di compromissione dell'attività di servizio;
 - d. gli incarichi che comportino l'utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che debbano svolgersi nei locali dell'ufficio, salvo che tale uso non sia espressamente autorizzato dall'amministrazione rivestendo l'incarico interesse anche per l'Ente medesimo.

Articolo 3

CONFLITTO DI INTERESSI

1. Sono incompatibili, in linea generale, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro, tutti gli incarichi, siano essi a titolo oneroso o gratuito, che presentino un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto e che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la categoria, il profilo professionale, la posizione del dipendente nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 11 del Codice di Comportamento Integrativo.
2. In particolare, sono incompatibili:
 - a. gli incarichi di collaborazione remunerati da privati con cui il dipendente abbia avuto negli ultimi due anni rapporti, anche come Responsabili di Procedimento, nello svolgimento di attività negoziali o nell'esercizio di poteri autoritativi per conto dell'Ente: rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita; scelta del fornitore di beni e servizi o dell'esecutore di lavori pubblici; esercizio di funzioni e/o relazioni di natura economica o contrattuale o di controllo e di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge (art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 62/13 e art. 8, comma 4, del Codice di comportamento Integrativo – Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche elaborati dal Tavolo Tecnico previsto dall'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2013).

Gli incarichi di collaborazione rilevanti ai fini del presente articolo sono individuati in incarichi di qualsiasi natura attribuiti a titolo oneroso.

Per soggetti privati sono da intendersi liberi professionisti (ingegneri, architetti, geologi, agronomi, avvocati, commercialisti, ecc.), imprenditori, appaltatori, associazioni, terzi in genere destinatari di provvedimenti ampliativi (concessioni, autorizzazioni, contributi, sovvenzioni, sussidi ed altri vantaggi, ecc) o individuati quali contraenti o soggetti all'esercizio da parte del dipendente di funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie;

- b. gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocimento all'immagine dell'amministrazione, ne compromettano il decoro o il prestigio, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illecita di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
- c. gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti;
- d. gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, presentano una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse.

Articolo 4

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI CHE DEVONO ESSERE SVOLTI PREVIA AUTORIZZAZIONE

1. Salva la valutazione del conflitto di interessi, anche potenziale, e previa autorizzazione di cui agli artt.5 e segg., al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o part time superiore al 50%, è consentito esercitare a favore di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o a favore di società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa o commerciale (art.53, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001) le attività extraistituzionali di seguito indicate a titolo esemplificativo:
 - a. partecipazione in società agricole a conduzione familiare, qualora richieda un impegno modesto e non abituale o continuato durante l'anno e l'attività venga svolta al di fuori del normale orario d'ufficio, con modalità tali da non interferire sull'attività ordinaria (circolare Funzione Pubblica n.6/1997- parere 11 gennaio 2002, n. 123/11);
 - b. assunzione di cariche sociali presso società cooperative (art.61, comma 1, del D.P.R. n.3/1957- circolare Funzione Pubblica n.6/1997);
 - c. partecipazione e/o assunzione di cariche in enti e società a partecipazione o controllo pubblico nei casi in cui disposizioni di legge espressamente lo consentano o prevedano (si vedano, a titolo esemplificativo, gli artt. 60 e 62 del D.P.R. n. 3/1957, l'art. 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012);
 - d. assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche (incarichi di docente, perito, arbitro, revisore dei conti, tirocinante, praticante, consulente o esperto in commissioni di studio e di ricerca su argomenti di interesse comunale, membro di commissione tributaria, membro del Nucleo di Valutazione o O.I.V., membro di commissioni di concorso o di gare d'appalto, commissario *ad acta*, curatore fallimentare, consulente tecnico per il quale è richiesta l'iscrizione nell'albo speciale dei consulenti tecnici formato presso il Tribunale ai sensi dell'art.61 c.p.c.);
 - e. assunzione di cariche sociali presso associazioni e/o società sportive, ricreative, culturali, qualora non sussista interferenza fra l'oggetto sociale e lo svolgimento dell'attività d'ufficio del dipendente (*art.5 D.P.R. n.62/2013 e art. 9 del Codice di Comportamento integrativo*);
 - f. partecipazione nelle società di capitali in qualità di semplice socio;

- g. partecipazione nelle società di persone: in qualità di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità ex art.2267 nella società semplice;
- h. amministratore di condominio solo relativamente all'immobile ove è fissata la propria residenza (circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica);
- i. attività di rilevazione indagini statistiche;
- j. prestazioni occasionali di lavoro accessorio con un compenso non superiore ad € 5.000,00 nel corso di un anno solare a norma dell'art.70 del D.Lgs. n. 276/2003 - circolare INPS n.49 del 29.03.2013.

Articolo 5

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione di cui all'art.4 è concessa qualora l'incarico da autorizzare:
 - a. sia non abituale e professionale ossia di carattere temporaneo, saltuario ed occasionale, definito nella sua natura e nella sua durata temporale, eccezion fatta per i dipendenti part time con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno;
 - b. non interferisca con l'attività ordinaria ossia si svolga totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e delle sedi e degli uffici dell'amministrazione. Tuttavia, quando lo stesso debba essere effettuato durante l'orario di lavoro, non potrà comunque determinare un'assenza dal servizio superiore a 5 giornate lavorative in uno stesso mese. A tal fine, il dipendente dovrà utilizzare le ferie e non potrà usufruire dei permessi con recupero;
 - c. non comprometta, per l'impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, un completo, tempestivo, puntuale e corretto assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente o comunque non ne influenzi negativamente l'adempimento;
 - d. non assuma un carattere di prevalenza economica rispetto al lavoro dipendente. A tal fine, l'incarico non può prevedere un compenso lordo che, né complessivamente né rapportato pro quota in relazione all'incidenza annuale e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno solare, risulti superiore al 40% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell'esercizio precedente;
 - e. non produca conflitto, anche potenziale, di interessi secondo quanto previsto dall'art.3 del presente Regolamento;
 - f. non comporti l'utilizzo di risorse (strutture, attrezzature, personale) dell'Amministrazione Comunale, salva espressa autorizzazione concedibile ove l'incarico rivesta interesse anche per l'Ente medesimo;
 - g. comporti un arricchimento professionale per il dipendente e per l'Ente.
2. Nell'effettuare la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione deve tenersi conto dell'eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già conferiti e/o autorizzati al medesimo dipendente.

Articolo 6

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

1. Il dipendente che intende svolgere un incarico, per il quale non sia prevista un'incompatibilità generale, deve presentare domanda di autorizzazione al Responsabile dell'Area Amministrativa-Servizio Gestione Giuridica del Personale, almeno 30 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'incarico, salvo casi eccezionali debitamente motivati.
2. L'autorizzazione può essere richiesta anche dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico.
3. Nella domanda il dipendente deve indicare:
 - a. la natura, l'oggetto e la durata dell'incarico;
 - b. il monte ore da svolgere e le modalità di svolgimento dell'incarico;

- c. il soggetto a favore del quale l'incarico è svolto, con indicazione del nome o ragione sociale del soggetto conferente, del codice fiscale e/o partita IVA, della sede legale;
 - d. il luogo di svolgimento dell'attività;
 - e. se si tratta di incarico da conferire in base ad una normativa specifica;
 - f. l'importo del compenso previsto.
4. La domanda contiene dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità, con cui il dipendente attesta che l'incarico:
 - non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione;
 - è di carattere temporaneo ed occasionale (esclusi i dipendenti part time con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%);
 - si svolge totalmente al di fuori dell'orario di lavoro, delle sedi e degli uffici dell'amministrazione;
 - non determina un'assenza dal servizio superiore a 5 giornate lavorative in uno stesso mese e che, a tal fine, utilizzerà le ferie e non usufruirà dei permessi con recupero (se l'incarico debba essere svolto durante l'orario di lavoro);
 - non compromette, per l'impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, un completo, tempestivo, puntuale e corretto assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio o comunque non ne influenza negativamente l'adempimento;
 - non prevede un compenso lordo che, né complessivamente né rapportato pro quota in relazione all'incidenza annuale e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno solare, risulti superiore al 40% della retribuzione annua lorda percepita nell'esercizio precedente;
 - non produce conflitto, anche potenziale, di interesse secondo quanto previsto dall'art.3 del presente Regolamento;
 - non comporta l'utilizzo di risorse (strutture, attrezzature, personale) dell'Amministrazione Comunale, salva espressa autorizzazione concedibile ove l'incarico rivesta interesse anche per l'Ente medesimo;
 - comporta un arricchimento professionale per il dipendente e per l'Ente.
 5. La domanda contiene, altresì, la dichiarazione di impegno a fornire immediata comunicazione al Responsabile dell'Area Amministrativa-Servizio gestione giuridica del personale di eventuali incompatibilità sopravvenute provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico.
 6. Alla domanda deve essere allegato il nulla osta del Responsabile dell'Area di assegnazione, attestante l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e di incompatibilità di diritto o di fatto con l'attività istituzionale svolta dal dipendente e l'insussistenza di esigenze organizzative tali da impedire l'autorizzazione, tenuto conto delle necessità di servizio e dell'impegno richiesto dall'incarico. Nello stesso nulla osta il Responsabile di Area può esprimere le proprie osservazioni riguardo ai vantaggi che l'autorizzazione all'incarico possa recare all'Amministrazione in conseguenza dell'accrescimento della professionalità del dipendente.
 7. Al fine di verificare le caratteristiche dell'incarico da autorizzare, il Responsabile dell'Area Amministrativa-Servizio gestione giuridica del personale può richiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato, al soggetto a favore del quale la prestazione è diretta o al Responsabile dell'Area di assegnazione del dipendente. In tal caso, il termine di 30 giorni per l'istruttoria è sospeso e continua a decorrere dalla data in cui vengono acquisiti tutti gli elementi necessari all'autorizzazione.
 8. Decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, qualora non vengano richieste ulteriori informazioni ai sensi del comma 7, la domanda di autorizzazione s'intende accolta per incarichi presso altre pubbliche amministrazioni e negata per incarichi presso altri soggetti (art.53, comma 10, ult. cpv, del D.Lgs. n.165/2001).
 9. L'autorizzazione non può superare l'arco temporale di 12 mesi, fatti salvi gli incarichi che, per la loro natura, hanno una durata pluriennale comunque predeterminata. In tal caso, la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata annualmente.

10. Per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza (personale comandato o distaccato presso altro Ente), l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso, il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
11. Le modalità di articolazione dell'incarico devono essere concordate con il Responsabile di Area.
12. Il dipendente che sta compiendo il periodo di prova di cui all'art. 14-*bis* del C.C.N.L. 06.07.1995 non può essere autorizzato prima del decorso, con esito positivo, del periodo stesso.

Articolo 7

AUTORIZZAZIONI DI INCARICHI AI TITOLARI DI P.O.

1. L'autorizzazione all'assunzione di incarichi extraistituzionali da parte dei Responsabili di Area incaricati di P.O. viene concessa solo ove si tratti di incarichi di carattere particolarmente occasionale e temporaneo, in considerazione del fatto che ad essi è richiesto di destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno ed in modo esclusivo all'espletamento dell'incarico di direzione affidato.
2. Le autorizzazioni ai Responsabili di Area sono rilasciate con le stesse modalità previste agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento dal Segretario Comunale, previa istruttoria del Responsabile dell'Area Amministrativa-Servizio gestione giuridica del personale.

Articolo 8

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

CHE POSSONO ESSERE SVOLTI SENZA AUTORIZZAZIONE O SOLO PREVIA COMUNICAZIONE

1. Non necessita di autorizzazione né di comunicazione lo svolgimento delle attività, anche a titolo oneroso, riconducibili alle categorie di cui all'art.53, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 e, precisamente:
 - a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni e seminari;
 - d) incarichi per i quali viene corrisposto all'interessato solo il rimborso delle spese documentate (viaggio-vitto-alloggio). Restano, invece, soggette ad autorizzazione gli incarichi per i quali il sistema di rimborso spese viene calcolato forfettariamente;
 - e) incarichi per il cui svolgimento il dipendente venga posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) incarichi conferiti dalle Organizzazioni Sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse oppure posti in aspettativa non retribuita;
 - f-*bis*) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica, ove esercitate in forma occasionale e non professionale.
2. Necessita comunicare al Responsabile dell'Area Amministrativa-Servizio gestione giuridica del personale ed al Responsabile dell'Area di assegnazione lo svolgimento di attività a titolo gratuito che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'Amministrazione.
Entro 5 giorni dalla comunicazione, il Responsabile dell'Area di assegnazione deve valutare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale e, se del caso, il Responsabile dell'Area Amministrativa-Servizio gestione giuridica del personale comunicare al dipendente il divieto di svolgimento dell'incarico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientra nell'obbligo di comunicazione lo svolgimento delle seguenti attività rese a titolo gratuito:

- a. attività presso associazioni di volontariato e società cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (art.1, comma 61, della L. n. 662/1996);
- b. attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche (art.90, comma 23, L. n. 289/2002), ricreative, culturali;
- c. attività artistiche (pittura, scultura, musica, ecc.) che non si concretizzino in attività di tipo professionale.

Articolo 9 ISCRIZIONE AD ALBI O ELENCHI PROFESSIONALI

1. E' incompatibile con la qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o part time superiore al 50% l'iscrizione ad albi professionali qualora i relativi ordinamenti professionali richiedano come presupposto dell'iscrizione l'esercizio dell'attività libero-professionale.
2. Qualora la legge professionale consenta al pubblico dipendente l'iscrizione in albi professionali (R.D. n.2637 del 5.06.2001 integrato da D.P.R. n.328 del 23.10.1995 per l'iscrizione all'Albo di ingegneri e architetti) o l'iscrizione in albi speciali (art.3, lett. b), R.D.L. n.1578 27.1.1933, per gli avvocati impiegati presso i servizi legali del Comune), resta comunque fermo il divieto di esercitare la libera professione (Cassazione-Sezioni Unite Civili-sentenza 01 dicembre 1987 n. 8897).
3. E' consentita l'iscrizione al registro dei revisori dei conti.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 56-*bis*, della L. n.662/1996, i dipendenti pubblici in part time pari o inferiore al 50% del tempo pieno possono iscriversi in albi professionali ed esercitare attività professionale. Ai sensi della L. n. 339/2003 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), all'Avvocato del Comune, anche a tempo parziale pari o inferiore al 50% del tempo pieno, è, tuttavia, preclusa in via assoluta l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione forense (divieto confermato anche dalla Corte di Cassazione-Sezioni Unite Civili -sentenza 16 maggio 2013 n.11833).
5. Ai dipendenti non è consentito essere titolari di partita iva.

Articolo 10 CONCESSIONE DI ASPETTATIVA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE E IMPRENDITORIALE

1. Al fine di favorire e facilitare il passaggio del personale dipendente pubblico a forme di lavoro alternative, l'art.18 della L. n. 183/2010 (Collegato Lavoro) prevede la possibilità del dipendente a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale superiore al 50%, di chiedere all'Amministrazione il collocamento in aspettativa non retribuita, senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi per avviare un'attività autonoma o imprenditoriale.
2. Tale periodo di aspettativa è autorizzato, sentito il Responsabile dell'Area di assegnazione del dipendente, dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Servizio gestione giuridica del personale, su domanda documentata del dipendente, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ente.
3. Il periodo di aspettativa può essere usufruito anche per periodi inferiori all'anno purché non superi la durata complessiva di un anno nella vita lavorativa del dipendente.

Articolo 11
PRATICANTATO

1. Nel caso di praticantato obbligatorio previsto dalla legge, il dipendente a tempo pieno o con prestazione superiore al 50% deve formulare richiesta al Responsabile dell'Area Amministrativa-Servizio gestione giuridica del personale, corredata dal nulla osta del Responsabile dell'Area di assegnazione e contenente garanzia che:
 - a. l'impegno richiesto non è incompatibile con lo svolgimento dei compiti d'ufficio;
 - b. le eventuali assenze dal servizio saranno preventivamente autorizzate;
 - c. il dipendente si asterrà dal curare pratiche o dalla trattazione di questioni che possano interferire con le attività istituzionali che gli competono o per le quali possa ravvisarsi un conflitto d'interesse con l'Amministrazione;
 - d. l'attività di tirocinio non dissimuli l'esercizio di una libera professione e sia finalizzata esclusivamente al sostenimento dell'esame di abilitazione.
2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Servizio gestione giuridica del personale adotta il provvedimento di autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 12
DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE PARI O INFERIORE AL 50% DI QUELLA A TEMPO PIENO

1. Ai sensi del D.P.C.M 17 marzo 1989 n.117 "*Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale*", il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno, previa motivata autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, può esercitare ulteriori attività lavorative di lavoro autonomo o subordinato a condizione che le stesse:
 - a. non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio;
 - b. non siano incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 56 *bis*, della L. n.662/1996, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno possono iscriversi agli Albi Professionali, essere titolari di Partita Iva ed esercitare attività libero-professionale. A detti dipendenti non possono essere conferiti incarichi professionali da amministrazioni pubbliche. Ai sensi della L. n. 339/2003 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), all'Avvocato del Comune, anche a tempo parziale pari o inferiore al 50% del tempo pieno, è, tuttavia, preclusa in via assoluta l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione forense (divieto confermato anche dalla Corte di Cassazione-Sezioni Unite Civili -sentenza 16 maggio 2013 n.11833).
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 58 *bis* della L. n. 662/1996 e dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il dipendente dell'ente locale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno può svolgere prestazioni per conto di altri enti con autorizzazione del Responsabile di Area, previo nulla osta del Responsabile dell'Area di appartenenza.

Articolo 13
INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA

1. L'Amministrazione può conferire ai propri dipendenti incarichi per particolari tipi di attività non rientranti tra i compiti ed i doveri d'ufficio, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a. l'incarico non deve avere ad oggetto compiti o mansioni rientranti nei normali doveri d'ufficio del dipendente o che comunque rientrino tra i compiti dell'Area/Servizio/Ufficio di assegnazione;
- b. l'attività oggetto dell'incarico richiede elementi di forte professionalizzazione acquisiti dai dipendenti in virtù di speciali abilitazioni e/o di esperienze condotte internamente ed esternamente all'Ente;
- c. il dipendente non deve trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse nello svolgimento dell'incarico;
- d. l'incarico deve essere compatibile con il corretto e tempestivo espletamento dei doveri d'ufficio del dipendente.

Articolo 14

CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA

1. Il conferimento di incarico al dipendente è motivatamente richiesto dal Responsabile della struttura interessata all'attività da espletare, al quale compete effettuare previamente specifica ricognizione delle professionalità presenti nell'ente così da selezionare quella maggiormente rispondente al contenuto dell'incarico da conferire.
2. Il Responsabile dell' Area Amministrativa-Servizio gestione giuridica del personale, entro 30 giorni dalla richiesta, salva domanda di elementi integrativi, può autorizzare il conferimento dell'incarico, acquisito il consenso del dipendente, o negarlo, sulla base di dettagliata motivazione.
3. L'incarico è regolamentato da apposito disciplinare al quale deve essere allegato il *curriculum vitae* del dipendente, da cui devono risultare natura, oggetto dell'attività e compenso lordo previsto, determinato sulla base delle tariffe professionali o delle normative di riferimento. Per le attività prive di tariffe professionali il compenso è determinato dall'atto di conferimento dell'incarico sulla base di criteri oggettivi attinenti alla professionalità ed all'impegno richiesti.

Articolo 15

OBBLIGHI DEL DIPENDENTE DESTINATARIO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA

1. Il dipendente al quale sia conferito un incarico ai sensi del presente Regolamento ha l'obbligo di:
 - a. svolgere l'attività al di fuori dell'orario di lavoro e comunque al di fuori del complesso di prestazioni rese in via ordinaria e straordinaria all'Ente in virtù del rapporto di pubblico impiego;
 - b. non utilizzare per lo svolgimento dell'attività risorse dell'Ente se non previa espressa autorizzazione;
 - c. rendere pienamente compatibile lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico con quella resa in forza del rapporto di pubblico impiego;
 - d. non utilizzare i risultati dell'attività oggetto dell'incarico conferito dall'Amministrazione per fini personali o in relazione ad altri incarichi esterni.

Articolo 16

INCARICHI ISTITUZIONALI VIETATI

1. Sono fatte salve le condizioni ostative all'assunzione di incarichi previste dall'art.35-*bis* del D.Lgs. n.165/2001, nei confronti di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, per:

- la partecipazione a commissioni di concorso, anche con compiti di segreteria, o di gara o di concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;
 - l'assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.
2. Non possono essere conferiti, ai sensi dell'art. 53, co 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165/2001 incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Articolo 17 **INCOMPATIBILITA'** **CONCERNENTI EX DIPENDENTI**

1. Ai sensi dell'art.5, comma 9, del D.L. n.95/2012 (*Spending Review*), convertito in L. n. 135/2012, è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
2. Lo stesso divieto vige in ordine al conferimento, ai medesimi soggetti, di incarichi dirigenziali o direttivi o di cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e delle società da esse controllate, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi di ordini, collegi professionali e loro organismi nazionali e di enti aventi natura associativa.
3. L'attribuzione di incarichi e collaborazioni è consentita esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione, con obbligo di rendicontazione di eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
4. Ai sensi dell'art.53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n.165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Articolo 18 **REVOCA E SOSPENSIONE DELL'INCARICO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'incarico conferito o autorizzato al dipendente qualora risulti compromesso il buon andamento dell'azione pubblica o sopravvengano condizioni di conflitto, anche potenziale, di interessi o di incompatibilità di fatto o di diritto o qualora vengano contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi.
2. Grava sul dipendente l'onere di comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Area di appartenenza (al Segretario Generale per i Responsabili di Area) il sopravvenire di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione dell'incarico.

3. In caso di revoca dell'incarico, il dipendente ha diritto al compenso per l'attività svolta fino a quel momento.
4. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali può essere temporaneamente sospesa o definitivamente revocata per sopravvenute esigenze di servizio o disfunzioni dell'attività d'ufficio, segnalate dal Responsabile dell'Area di assegnazione del dipendente, che richiedono la presenza dell'interessato in orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni autorizzate o conferite.

Articolo 19

APPLICAZIONE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA

1. L'Amministrazione, una volta conferito o autorizzato un incarico, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunica per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it "Anagrafe delle prestazioni", nel termine di 15 giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa (art.53, comma 12, del D.Lgs. n.165/2001).
Tale relazione deve essere predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Gestione Giuridica del Personale, sentito il Responsabile dell'Area di assegnazione.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno l'amministrazione di appartenenza comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, erogati o della cui erogazione abbia avuto comunicazione, entro 15 giorni dalla stessa, dai soggetti pubblici o privati che hanno conferito l'incarico (art.53, commi 11 e 13, del D.Lgs. n.165/2001). La comunicazione va fatta anche se in negativo.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno l'amministrazione comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio (art.53, comma 14, del D.Lgs. n.165/2001).
4. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono (art.53, comma 15, del D.Lgs. n.165/2001).
5. L'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti del Comune, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico deve essere pubblicato a cura del Responsabile del Servizio gestione giuridica del personale nel sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione livello 1 "Personale", sotto sezione livello 2 "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti", denominazione singolo obbligo "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

Articolo 20

VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

1. I Responsabili di Area e, per essi, il Segretario Comunale, vigilano sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità generale e conflitto di interessi, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro.

2. Ove il Responsabile di Area accerti che il proprio dipendente a tempo pieno ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno svolga altra attività lavorativa senza la prevista autorizzazione, verificata l'incompatibilità o il conflitto di interessi, ai sensi dell'art.63 del D.P.R. n.3/1957, diffida il dipendente a cessare la situazione di incompatibilità generale o di conflitto di interessi entro 15 giorni, a pena di decadenza dall'impiego.
3. Contestualmente alla diffida, il Responsabile di Area provvede all'avvio del procedimento disciplinare, informando l'Ufficio Procedimenti Disciplinari per i provvedimenti di competenza.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 61, della L. n.662/1996, lo svolgimento di attività non autorizzata o la mancata comunicazione di inizio di attività o di variazione di attività da parte di chi usufruisce del part-time in misura pari o inferiore al 50% del tempo pieno o le informazioni comunicate dal dipendente risultate non veritiere a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro.
5. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.
6. Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n.3/1957, la violazione del divieto di cumulo di impieghi pubblici, nel caso in cui per legge non è consentito, importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.
7. Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari deve essere versato dall'erogante o dal dipendente nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione per essere destinato alle risorse variabili del fondo di produttività e/o a scopi di assistenza e beneficenza. Nel caso il dipendente non provveda al versamento, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione.

PARTE II

Art. 21

OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PARTE II

1. Il presente regolamento-Parte II contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione all'art. 18, co. 3, del D.Lgs. 39/2013, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*” di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in relazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, dello stesso decreto legislativo:
 - a. individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 di competenza di questo Ente (di seguito: “incarichi”), in sostituzione degli organi titolari nel caso in cui questi, avendo conferito incarichi nulli, si trovino in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013;
 - b. procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22

PRESENTAZIONE DELLE AUTODICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 (par. 3.1.8 P.N.A.) devono essere rese autodichiarazioni, a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti interessati. In relazione all'entità demografica di questo Ente, sono ipotizzabili i seguenti casi di inconferibilità ed incompatibilità:
 - a. **Segretario Comunale del Comune di Calatabiano**
Cause di inconferibilità incarico:
 - condanna (anche non definitiva o anche a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale [Art. 314 Peculato - Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui - Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato - Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 317 Concussione - Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione - Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari - Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 322 Istigazione alla corruzione - Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - Art. 323 Abuso di ufficio - Art. 324 Interesse privato in atti di ufficio - Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio - Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio - Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione - Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità - Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa - Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa] – art. 3.
Per i reati più gravi [Art. 314, co. 1 Peculato - Art. 317 Concussione - Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione - Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari - Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità -- Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio], in caso di **condanna con sentenza definitiva**, l'inconferibilità è **perpetua** se è stata comminata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o è cessato il rapporto di lavoro a seguito di provvedimento disciplinare mentre è **temporanea** se è stata comminata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e dura per lo stesso periodo. In caso di **condanna con sentenza non definitiva** l'inconferibilità **dura cinque anni**.
Per tutti gli altri reati (meno gravi), in caso di **condanna con sentenza definitiva**, l'inconferibilità è **permanente** se l'interdizione è perpetua o sia cessato il rapporto di lavoro a seguito di provvedimento disciplinare mentre è **temporanea** se è stata comminata

l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e dura per lo stesso periodo. In caso di condanna con sentenza non definitiva l'inconferibilità dura il doppio della pena ma non può superare i cinque anni.

Se non sia stata prevista l'interdizione e non sia intercorsa sospensione o cessazione del rapporto (casi di sentenza non definitiva), per il periodo di inconferibilità possono essere assegnati incarichi diversi da quelli che comportino amministrazione e gestione (esclusi casi di gestione risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture, erogazione vantaggi economici, esercizi di vigilanza e controllo). Se non sia possibile individuare incarichi residuali, l'interessato è messo a disposizione.

L'inconferibilità cessa di diritto qualora venga pronunciata sentenza di proscioglimento (anche non definitiva);

- aver svolto incarichi [*dirigente, consulente*] o coperto cariche [*presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato*] nei due anni precedenti in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune [*società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali il Comune svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici*] – art. 4;
- aver esercitato attività professionale autonoma in proprio nei due anni precedenti regolata o finanziata o retribuita dal Comune – art. 4.

Cause di incompatibilità incarico:

- svolgere incarichi o coprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune [*società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali il Comune svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici*] conferiti dagli enti medesimi se l'interessato esercita per conto del Comune poteri di vigilanza o controllo sugli stessi – art. 9 c. 1;
- coprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo – art. 11 c. 1.

b. Responsabile di area del Comune di Calatabiano

Cause di inconferibilità incarico:

- incarico sia esterno che interno: condanna (anche non definitiva o anche a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale [Art. 314 Peculato - Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui - Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato - Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 317 Concussione - Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione - Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari - Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 322 Istigazione alla corruzione - Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - Art. 323 Abuso di ufficio - Art. 324 Interesse privato in atti di ufficio - Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio - Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio - Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione - Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità - Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa - Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa] – art. 3.

In riferimento alla durata dell'inconferibilità si applica quanto espresso al precedente punto a). Nel caso di condanna, anche non definitiva, nei confronti di un incaricato esterno sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità. Fatto

salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione, l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso;

- **incarico esterno:** aver svolto incarichi o coperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune [*società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali il Comune svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici*] attraverso la struttura organizzativa a cui è riferito l'incarico del dirigente medesimo – art. 4;
- **incarico esterno:** aver esercitato attività professionale autonoma in proprio nei due anni precedenti regolata o finanziata o retribuita dal Comune attraverso la struttura organizzativa di appartenenza a cui è riferito l'incarico del dirigente medesimo – art. 4.

Cause di incompatibilità incarico interno o esterno:

- svolgere incarichi o coprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune [*società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali il Comune svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici*] conferiti dagli enti medesimi se l'interessato esercita per conto del Comune poteri di vigilanza o controllo sugli stessi – art. 9 c. 1;
- svolgere un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune – art. 9 c. 2;
- ricoprire la carica di amministratore del Comune – art. 12 c. 1;
- ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo – art. 12 c. 2;
- essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Sicilia – art. 12 c. 4;
- essere componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o di forma associativa tra Comuni di stesse dimensioni demografiche) della Regione Sicilia – art. 12 c. 4;
- essere membro di organo di indirizzo di ente di diritto privato in controllo pubblico [*società ed altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore del Comune o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte dell'amministrazione pubblica, oppure gli enti nei quali sia riconosciuto al Comune, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*] da parte della Regione Sicilia, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione) con sede nella Regione Sicilia – art. 12 c. 4.

c. **Dirigente o Amministratore [Presidente con deleghe gestionali, amministratore delegato e assimilabili] di ente pubblico comunale [ente istituito, vigilato, finanziato dall'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero i cui amministratori siano da essa nominati: es. azienda speciale, istituzione, consorzio, unione di comuni, ecc..]**

Cause di inconferibilità incarico:

- **incarico di dirigente interno o esterno o amministratore:** condanna (anche non definitiva o anche a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale [Art. 314 Peculato - Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui - Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato - Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 317 Concussione - Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione - Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari - Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 322 Istigazione alla corruzione - Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - Art. 323 Abuso di ufficio - Art. 324 Interesse privato in atti di ufficio - Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio - Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio - Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione - Art. 331

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità - Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa - Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa] – art. 3.

In riferimento alla durata dell'inconferibilità si applica quanto espresso al precedente punto a).

- incarico di amministratore: aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune [*società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali il Comune svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici*] o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico – art. 4;
- incarico di dirigente esterno: aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto privato regolati o finanziati [*società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali il Comune svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici*] dal Comune o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico attraverso la struttura organizzativa di appartenenza a cui è riferito l'incarico del dirigente medesimo – art. 4;
- incarico di amministratore: aver esercitato attività professionale autonoma in proprio nei due anni precedenti regolata o finanziata o retribuita dal Comune o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico – art. 4.
- incarico di dirigente: aver esercitato attività professionale autonoma in proprio nei due anni precedenti regolata o finanziata o retribuita dal Comune o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico attraverso la struttura organizzativa a cui è conferito l'incarico del dirigente medesimo – art. 4.
- incarico di amministratore: essere stato presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni (o loro forme associative) della Regione Sicilia – art. 7 c. 2;
- incarico di amministratore: aver ricoperto la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune negli ultimi due anni – art. 7 c. 2;
- incarico di amministratore: essere stato nell'anno precedente componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione) della Regione Sicilia – art. 7 c. 2.

L'inconferibilità di cui al succitato art. 7, co. 2, non si applica ai dipendenti della stessa amministrazione che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Cause di incompatibilità incarico:

- incarico di amministratore: svolgere un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'ente pubblico – art. 9 c. 2;
- incarico di amministratore: ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo – art. 11 c. 1;
- incarico di amministratore: ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio del Comune (o della forma associativa tra Comuni) che ha conferito l'incarico – art. 11 c. 3;
- incarico di amministratore: ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Provincia, del Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione), ricompresi nella Regione Sicilia – art. 11 c. 3;
- incarico di amministratore: ricoprire la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché di Province,

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione) della stessa Regione;

- incarico di dirigente interno o esterno: ricoprire la carica di amministratore dell'ente pubblico – art. 12 c. 1;
- incarico di dirigente interno o esterno: ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo – art. 12 c. 2;
- incarico di dirigente interno o esterno: essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Sicilia – art. 12 c. 4;
- incarico di dirigente interno o esterno: essere componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o di una forma associativa tra Comuni di stesse dimensioni demografiche) della Regione Sicilia – art. 12 c. 4;
- incarico di dirigente interno o esterno: essere membro di organo di indirizzo di ente di diritto privato in controllo pubblico [*società ed altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore del Comune o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte dell'amministrazione pubblica, oppure gli enti nei quali sia riconosciuto al Comune, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*] da parte della Regione Sicilia, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione) aventi sede nella Regione Sicilia – art. 12 c. 4.

d. Dirigente o Amministratore (Presidente con deleghe gestionali – Amministratore delegato e assimilabili) di ente privato in controllo pubblico [es.:società pubbliche controllate dal Comune, fondazioni e associazioni istituite o partecipate dal Comune, imprese sociali costituite o partecipate dal Comune, fondazioni e associazioni private i cui amministratori per disposizioni statutarie sono nominati dal Comune ecc..]

Cause di inconferibilità dell'incarico:

- incarico di dirigente interno o esterno o amministratore: condanna (anche non definitiva o anche a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale [Art. 314 Peculato - Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui - Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato - Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 317 Concussione - Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione - Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari - Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 322 Istigazione alla corruzione - Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - Art. 323 Abuso di ufficio - Art. 324 Interesse privato in atti di ufficio - Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio - Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio - Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione - Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità - Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa - Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa] – art. 3.

In riferimento alla durata dell'inconferibilità si applica quanto espresso al precedente punto a).

Cause di incompatibilità incarico:

- incarico di amministratore: svolgere un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'ente privato in controllo pubblico – art. 9 c. 2;
- incarico di dirigente interno o esterno: ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato dell'ente di diritto privato in controllo pubblico – art. 12 c. 1;
- incarico di dirigente interno o esterno: ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo – art. 12 c. 2;
- incarico di dirigente interno o esterno: essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Sicilia – art. 12 c. 4;

- incarico di dirigente interno o esterno: essere componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o di forma associativa tra Comuni di stesse dimensioni demografiche) della Regione Sicilia – art. 12 c. 4;
 - incarico di dirigente interno o esterno: essere membro di organo di indirizzo di ente di diritto privato in controllo pubblico [*società ed altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore del Comune o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte dell'amministrazioni pubblica, oppure gli enti nei quali sia riconosciuto al Comune, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*] da parte della Regione Sicilia, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione) con sede nella Regione Sicilia – art. 12 c. 4;
 - incarico di amministratore: ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo – art. 13 c. 1;
 - incarico di amministratore: essere componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o di forma associativa tra Comuni di stesse dimensioni demografiche) della Regione Sicilia – art. 13 c. 3.
2. Le autodichiarazioni sull'insussistenza cause di inconferibilità vanno presentate all'atto del conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1) e costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi (art. 20, c. 4).
Le autodichiarazioni sull'insussistenza cause di incompatibilità vanno presentate annualmente per tutta la durata dell'incarico.
3. Le predette autodichiarazioni sono pubblicate nel sito del Comune, degli enti pubblici [*istituiti, vigilati, finanziati dall'amministrazione pubblica che conferisce l'incarico o i cui amministratori siano da essa nominati*] e degli enti di diritto privato in controllo pubblico [*società ed altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore del Comune o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte dell'amministrazioni pubblica, oppure gli enti nei quali sia riconosciuto al Comune, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*] o enti di diritto privato regolati o finanziati [*società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali il Comune svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici*] che hanno conferito l'incarico.
4. Il Responsabile vigila che le autodichiarazioni siano pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune a cura dei referenti e del personale di supporto.

Art. 23

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'INSORGERE DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. I soggetti interessati hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione al Sindaco ed al Responsabile per la prevenzione della corruzione del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegue una delle cause di inconferibilità o incompatibilità con una carica o un incarico ricoperti presso questo Comune.
2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 24

EFFETTI DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni dello stesso ed i conseguenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 39/2013.
2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013.
3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 39/2013.

Art. 25

COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Al Responsabile della prevenzione della corruzione compete:
 - vigilare, anche attraverso le misure previste dalle disposizioni del piano anticorruzione, che in questo Comune siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
 - accertare la presentazione delle autodichiarazioni;
 - verificare, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l'insussistenza di cause di inconfiribilità dichiarata dai soggetti interessati;
 - accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza;
 - attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullità in caso di inconfiribilità ovvero di decadenza in caso di incompatibilità ovvero di inconfiribilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni in caso di dichiarazione mendace.
2. Il Responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza o dell'inconfiribilità di cui al comma 1:
 - all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
 - alla Procura Regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
 - all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'accertamento di una eventuale responsabilità disciplinare, per le violazioni commesse dai Responsabili di area.Il Responsabile provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p. allorché si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

Art. 26

PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ E DI DECADENZA E DI INCONFIRIBILITÀ DEGLI INCARICHI CONFERITI IN VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 39/2013

1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede

con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.

2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio di quindici giorni per presentare eventuali difese o, in caso di incompatibilità, per la rimozione della causa. Contestualmente è effettuata segnalazione ai soggetti di cui all'art. 25, co. 2.
3. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvede, entro i successivi dieci giorni, con apposito atto motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate:
la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
la decadenza dall'incarico incompatibile e la contestuale risoluzione del relativo contratto subordinato o autonomo;
la inconferibilità di qualsivoglia incarico in caso di accertata dichiarazione mendace circa l'insussistenza di cause d'inconferibilità/incompatibilità.
4. Nell'atto, da notificarsi a norma di legge all'interessato nonché da comunicare all'organo che ha conferito l'incarico ed ai soggetti interessati dallo stesso provvedimento, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.
5. Dalla data di notifica dell'atto all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo, comunque responsabile per le conseguenze economiche dell'atto adottato, è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013.
6. Gli atti sono annotati, in ordine cronologico di adozione, in un apposito registro informatico, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, da cui con appositi link è consentito a chiunque di esercitare il diritto di accesso agli stessi decreti; sono, inoltre, inviati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 ed al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli.

Art. 27

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto (Sindaco) titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il relativo potere sostitutivo è attribuito al Vicesindaco; nel caso in cui il Vicesindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, all'Assessore più anziano di età.
2. L'organo titolare del predetto potere sostitutivo, qualora intenda esercitarlo, può conferire l'incarico dichiarato nullo allo stesso soggetto cui era stato conferito l'incarico dichiarato nullo a condizione che la nullità sia stata determinata soltanto dalla mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità ovvero ad altro soggetto.

Art. 28

REVOCA DELL'INCARICO AMMINISTRATIVO DI VERTICE

1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico amministrativo di vertice (Segretario Comunale) conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione, qualunque sia la sua motivazione, deve essere tempestivamente inviato in copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale, entro trenta giorni dalla data, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la

revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione.

2. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto termine in assenza della richiesta di riesame ovvero dalla data di notifica all'interessato della nota con cui si riscontra la richiesta di riesame.

Articolo 29 **NORMA FINALE**

1. Il presente Regolamento costituisce appendice ed integrazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché misura attuativa del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 e annualità successive, salve successive modifiche.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione all'albo *on line*.
4. Dal momento di entrata in vigore delle presenti norme regolamentari sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le norme stesse.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Calatabiano li 19/06/2015

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE – SUAP - VIGILANZA

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO**

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: "Approvazione del regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente del comune di Calatabiano ed in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico"

VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Calatabiano 22/06/2015

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Daniela Samperi



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo, dal
25/06/2015 al 10/07/2015, con il
n. 746 del Registro
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a
norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal
25/06/2015 al 10/07/2015, e che contro la stessa non sono stati
presentati reclami.

li IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania
Copia conforme all'originale per
uso amministrativo.
Calatabiano li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio:

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
